



ORDINE AVVOCATI DI MODENA

- PALAZZO DI GIUSTIZIA -

TRIBUNALE DI MODENA

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE PRESSO GLI
UFFICI GIUDIZIARI DEL TRIBUNALE DI MODENA
(artt. 37, d.l. 98/2011 e 41, l. 247/2012)

TRA

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE AVVOCATI DI MODENA, in persona del Presidente avv. Daniela Dondi

E

IL TRIBUNALE DI MODENA, in persona del Presidente reggente dott. Angelo Gin Tibaldi

Premesso

che la materia dei tirocini formativi presso gli uffici giudiziari, utili al completamento della pratica forense, è stata oggetto delle seguenti innovazioni normative che impongono la revisione della convenzione a suo tempo stipulata tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e il Tribunale di Modena:

- l'art. 37 del d.l. 98/2011, convertito con l. 111/2011, ha previsto la stipula di convenzioni tra i capi degli uffici giudiziari ed i Consigli degli Ordini degli avvocati, per consentire ai più meritevoli lo svolgimento presso gli uffici giudiziari, del primo anno della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato;
- l'art. 41 della l. 247/2012 (Nuovo ordinamento forense), nel regolare i contenuti e le modalità di svolgimento del tirocinio, prevede espressamente che esso possa svolgersi presso un ufficio giudiziario per non più di 12 mesi, implicitamente abrogando la limitazione relativa al "primo anno" prevista dall'art. 37 del d.l. 98/2011;
- l'art. 73 del d.l. 69/2013, convertito con l. n. 98/2013, che regola una ulteriore e distinta ipotesi di tirocinio, destinata non solo ai praticanti avvocati ma in generale ai laureati in giurisprudenza più meritevoli (media di 27/30 negli esami fondamentali ovvero punteggio di laurea non inferiore a 105/110), che non abbiano ancora compiuto i 30 anni di età: lo stage ha durata di 18 mesi, il suo esito positivo è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio ed assicura una serie di vantaggi in taluni concorsi pubblici;

Considerato

che l'art. 73, d.l. 69/2013, pur assegnando al Capo dell'ufficio giudiziario la gestione del procedimento, prevede forme di collaborazione con il consiglio dell'Ordine degli Avvocati, in merito alla formazione degli stagisti iscritti alla pratica forense (comma 5 bis), allo svolgimento contestuale del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato (comma 10) ed alla considerazione dei tirocinanti ex art. 73, cit., nella presente convenzione (comma 18);

Ritenuto

limitatamente ai suddetti profili, di dover regolare il tirocinio ex art. 37 alla luce delle innovazioni legislative e regolamentari sopra richiamate

Si conviene

ART.1 (tirocinio)

I praticanti avvocati possono essere ammessi ad espletare il tirocinio di cui agli artt. 37, c. 4, del d.l. 98/2011 e 41, c. 5, lett. b), della l. 247/2012, per il periodo di un anno, prestando la loro attività presso le sezioni civili ordinarie, le sezioni lavoro e le sezioni penali del Tribunale di Modena. Tale tirocinio sarà riconosciuto dal Consiglio dell'Ordine, per il tempo effettivamente prestato, al fine del completamento della pratica e del rilascio del relativo certificato.

ART.2 (domanda)

Il praticante avvocato che intende svolgere il suddetto tirocinio di formazione presso il Tribunale di Modena deve farne domanda al Consiglio dell'Ordine, indicando i dati personali, le votazioni conseguite nel corso di laurea in giurisprudenza, il voto di laurea nonché eventuali corsi di perfezionamento successivi.

ART.3 (valutazione del Consiglio dell'Ordine)

Il Consiglio dell'Ordine decide sull'ammissibilità della domanda con un semplice giudizio conclusivo che valuta l'attitudine del richiedente ed ogni elemento di opportunità, anche alla luce dell'attività professionale dello studio ove il predetto ha svolto la pratica.

Il Consiglio dell'Ordine in sede istruttoria può sentire personalmente il praticante, nonché raccogliere ogni informazione utile.

Individuate le domande ammissibili, il Consiglio dell'Ordine propone i nominativi dei praticanti prescelti al Presidente del Tribunale.

ART.4 (assegnazione del tirocinante al magistrato)

Il Presidente del Tribunale, ove condivida le singole proposte, affida ciascun praticante ad un magistrato del proprio ufficio giudiziario, che abbia espresso la propria disponibilità in proposito, tenuto altresì conto dell'esperienza specifica maturata nell'ambito formativo, delle esigenze dell'ufficio in relazione ai carichi di lavoro dei singoli magistrati e della maggiore esperienza professionale, comunque prevedendo una adeguata rotazione nell'incarico.

Ciascun magistrato non può essere assegnatario di più di due tirocinanti.

Si applicano, in caso di insufficienti disponibilità, i criteri di cui all'art. 5 ed il procedimento si conclude entro gg. 15 dalla proposta del consiglio dell'Ordine.

ART. 5 (concorso tra proposte del consiglio dell'Ordine degli avvocati e domande di tirocinio ex art. 73, d.l. 69/2013)

Qualora alla data della proposta di cui all'art. 3, siano pendenti presso l'ufficio giudiziario anche domande di tirocinio ai sensi dell'art. 73, d.l. 69/2013, ed i posti disponibili non siano sufficienti per l'accoglimento di tutte le istanze, il capo dell'ufficio giudiziario applicherà i criteri di merito

previsti dall'art. 73, commi 1 e 2.

Il Presidente assicurerà la conclusione del procedimento entro gg. 15 dalla proposta del Consiglio dell'Ordine.

ART.6 (progetto formativo e tutoraggio)

Per ciascun praticante avvocato assegnato all'ufficio giudiziario viene predisposto un progetto formativo e di orientamento da parte del Consiglio dell'Ordine, che prevede:

- l'indicazione di un avvocato tutore designato dal Consiglio dell'Ordine, quale riferimento didattico - organizzativo e destinatario della relazione sul tirocinio da redigersi al termine del periodo previsto;
- l'indicazione del magistrato affidatario e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso l'ufficio giudiziario;
- in caso di esercizio contestuale del tirocinio presso l'ufficio giudiziario e presso l'avvocato, il tempo rispettivamente destinato alle due forme di tirocinio, da articolarsi secondo modelli di part-time verticale od orizzontale che ne assicurino uno svolgimento tendenzialmente paritario;
- l'estremo identificativo delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile che saranno stipulate dal Consiglio dell'Ordine.

ART.7 (assicurazioni)

Il Consiglio dell'Ordine provvede affinché il praticante avvocato sia assicurato contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché contro la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, l'Ufficio giudiziario ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e al Consiglio dell'Ordine.

Il Consiglio dell'Ordine si impegna a far pervenire alla Regione o alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, copia della convenzione di ciascun progetto formativo e orientamento.

ART.8 (obblighi del tirocinante)

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il praticante avvocato è tenuto a:

- svolgere sotto la guida ed il controllo del magistrato affidatario le attività previste dal progetto formativo e di orientamento, con diligenza, correttezza e lealtà;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro,
- rispettare gli obblighi di riservatezza e di riserbo verso chiunque, per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e astenersi dalla deposizione testimoniale;

ART.9 (relazioni finali)

Il praticante è tenuto ad assistere al numero di udienze pubbliche previsto dal regolamento per la pratica forense, ed al termine del periodo di tirocinio a presentare una relazione nel libretto di pratica forense per l'approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine degli avvocati.

Al termine del tirocinio, il magistrato affidatario redigerà una sintetica relazione del lavoro svolto dal praticante avvocato.

Il magistrato affidatario è tenuto a redigere, al termine del periodo, una relazione sull'attività svolta dal partecipante ed a trasmetterla al Capo dell'Ufficio il quale, a sua volta, la invia al Consiglio dell'Ordine.

ART. 10 (incompatibilità)

I tirocinanti hanno accesso ai soli fascicoli processuali loro specificamente sottoposti dal magistrato affidatario, partecipano alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio, nonché alle camere di consiglio, salvo che il giudice ritenga di non ammetterli. Non possono avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgono il tirocinio.

Gli ammessi allo stage non possono esercitare attività professionale innanzi all'ufficio ove lo stesso si svolge, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.

ART. 11 (cessazione del tirocinio)

Il tirocinio di formazione potrà essere interrotto in qualsiasi momento dal Presidente del Tribunale ovvero dal Presidente del Consiglio dell'Ordine:


- per il venir meno del rapporto di fiducia tra il magistrato affidatario e il tirocinante;
- per il mancato rispetto degli obblighi assunti dal tirocinante ovvero per la sua verificata inidoneità o per situazioni tali che possano pregiudicare l'immagine di indipendenza ed autonomia nel rapporto tra uffici giudiziari ed avvocatura;
- per sopravvenute esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario;

ART.12 (esclusione di onerosità)

Il tirocinio di formazione e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro e non comporta alcun onere per l'amministrazione della giustizia.

Modena li 16.1.2018

Il Presidente del Tribunale di Modena reggente
Dott. Angelo Gin Tibaldi



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine Avvocati di Modena
Avv. Daniela Dondi

